

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

AVVISO PUBBLICO

per l'ammissione alle Sovvenzioni dirette COVID-19

Delibera Giunta Regionale n. 50/36 del 8.10.2020

Integrazione avviso pubblico per la concessione di un aiuto finalizzato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nel settore della vitivinicoltura, florovivaismo e orticoltura (limitatamente alle produzioni di carciofo, asparago e verdure a foglia).

Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 art. 27. Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 8.10.2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art.27 "Sovvenzioni dirette".

Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/36 del 5.11.2020. Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art.27 "Sovvenzioni dirette". Approvazione definitiva.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 104 DECA 1 del 13.01.2021. Legge regionale n. 22, del 23 luglio 2020, art.27 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 8 ottobre 2020. Sovvenzioni dirette. Ulteriori disposizioni attuative.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 938 DECA 16 del 24.03.2021. Legge regionale n. 22, del 23 luglio 2020, art.27 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 8 ottobre 2020. Sovvenzioni dirette. Ulteriori disposizioni attuative sulla valutazione del fatturato aziendale.

1. Informazioni generali

Le limitazioni decretate dal governo nazionale e regionale a causa della diffusione dell'epidemia di Covid-19, il c.d. *lockdown*, hanno compromesso in parte la fase terminale del ciclo produttivo della produzione agricola primaria e le attività connesse e in particolare le restrizioni imposte alle attività commerciali, soprattutto quelle rivolte al settore della ristorazione e dell'accoglienza (HO.RE.CA), il divieto di celebrare cerimonie e realizzare eventi pubblici, nonché la riduzione dell'esportazione verso i Paesi esteri, per analoghe misure adottate dai diversi governi, hanno determinato una crisi temporanea di alcuni comparti.

La Regione Sardegna è intervenuta a tale proposito emanando la L.R. del 23 luglio 2020, n. 22, "Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'articolo 27 rubricato "Sovvenzioni dirette", autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un aiuto per *"far fronte alla mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese con sede operativa in Sardegna di alcuni settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto difficoltà o impossibilità ad esitare sul mercato le proprie produzioni"*.

La Giunta regionale con propria Deliberazione n. 50/36 del 8.10.2020, ha individuato i settori destinatari delle sovvenzioni di cui sopra e ha definito i criteri per l'attuazione degli interventi. In particolare ha stabilito di erogare delle sovvenzioni dirette a favore, tra gli altri, dei settori florovivaistico e orticolo limitatamente alle produzioni di carciofo, dell'asparago e delle verdure a foglia e del settore vitivinicolo limitatamente alla cantine.

2. Principali riferimenti normativi

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni;
- Regime Quadro SA. 57021 (2020/N), autorizzato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Modificato dal DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020, notificata alla CE e approvata con decisione C(2020) 6341 final del 11.09.2020 e pubblicato - della DG COMP con il numero SA.58547/2020;
- Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 articolo 27;

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

- Delibera di Giunta regionale n. 50/36 del 08 ottobre 2020;
- Delibera di Giunta regionale n. 55/36 del 05 novembre 2020;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 104 DECA 1 del 13.01.2021.
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 938 DECA 16 del 24.03.2021.

3. Oggetto dell'Avviso

Sono oggetto del presente Avviso le sovvenzioni dirette alle imprese agricole che operano nel settore del florovivaismo e dell'orticoltura (limitatamente alle produzioni di carciofo, dell'asparago e delle verdure a foglia) e per il comparto vitivinicolo le sole aziende di trasformazione (cantine).

4. Soggetto Responsabile dell'attuazione

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia Regionale Laore Sardegna ai sensi della Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 - Art. 15 lett. i) e delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 50/36 del 8.10.2020 e n. 55/36 del 05.11.2020 "Legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, art. 27 "Sovvenzioni dirette". Approvazione definitiva"

5. Dotazione Finanziaria

Lo stanziamento definito dall'art. 27 della L.R. 23 luglio 2020, n. 22, quale aiuto da erogarsi sotto forma di sovvenzioni dirette, è pari a euro 3.000.000,00.

Gli aiuti saranno erogati sulla base del c.d. Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Modalità di ripartizione ed entità dell'Aiuto

La dotazione finanziaria da destinare ai comparti oggetto del presente Avviso è pari ad € 3.000.000,00, ripartiti con delibera di Giunta Regionale n. 50/36 del 08/10/2020, come di seguito:

Settore	Dotazione
Florovivaismo	€ 800.000,00
Orticolo (carciofo, asparago, verdure a foglia)	€ 1.000.000,00
Vitivinicolo	€ 1.200.000,00

7. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità all'aiuto

I soggetti beneficiari dell'aiuto sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)¹, così come definite dall'art. 2 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e in possesso dei seguenti requisiti:

- conduzione a cura di imprenditore agricolo² di cui all'art. 2135 del Codice Civile limitatamente alle aziende del comparto orticolo e del comparto florovivaistico;

¹ La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

² Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c..

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

- attive nel settore della produzione agricola primaria, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, in particolare nei settori:
 - a. florovivaistico con attività di "produzione" e/o "produzione e commercializzazione" di piante e fiori per il florovivaismo riconducibili ai codici ATECO2007 : CODICE 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria; CODICE 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette; CODICE 01.30.00 Riproduzione delle piante;
 - b. orticolo, limitatamente alle seguenti colture: carciofo, asparago e verdure a foglia. Nel gruppo delle Verdure a foglia, rientrano esclusivamente le seguenti specie e varietà:
 - *Lactuca sativa* (lattuga romana, la lattuga a cappuccio, le lollo bionde, rosse e foglia di quercia, lattuga da taglio o lattughino); *Cichorium endivia* ed *intybus* (l'indivia riccia, l'indivia scarola, il pan di zucchero e tutti i radicchi); *Spinacia oleracea* (spinacio); *Beta vulgaris* (bietola); Brassicacee (con esclusione del cavolfiore e del cavolo broccolo); *Apium graveolens* (Sedano); *Foeniculum vulgare* (Finocchio) *Eruca versicaria* e *Diploaxis tenuifolia* (Rucola); *Valerianella locusta* (Valerianella o Dolcetta o Songino);
 - c. vitivinicolo, limitatamente alle cantine e alla vendita di vino, con attività riconducibile ai codici ATECO 2007: CODICE 11.02 - Produzione di vini da uve e/o CODICE 01.21 – Produzioni di vino da uve prevalentemente di produzione propria;
- sede operativa in Sardegna; la sede operativa deve essere intesa come il luogo dove l'impresa svolge la sua attività imprenditoriale e può non coincidere con la sede legale;
- iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché all'Anagrafe Unica delle Aziende Agricole con la costituzione del Fascicolo aziendale, già alla data del 1 marzo 2019 e fino all'erogazione dell'aiuto;

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell' IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all'organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. L'art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate). Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs. 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

- essere in possesso di posizione contributiva presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o rientrare nei casi di esonero all'iscrizione al citato istituto o in possesso di iscrizione presso altro Ente previdenziale;
- non avere situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale in relazione alle quali non sia stata approvata la rateizzazione ai sensi della D.G.R. n. 8/42 del 19.02.2019 recante "Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali contenuta nell'allegato 1 alla D.G.R. n. 38/11 del 30.09.2014, nell'allegato alla D.G.R. n. 5/52 dell'11.2.2014 e nell'allegato alla D.G.R. n. 12/25 del 07.03.2017".

Possono beneficiare dell'aiuto anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. nel caso di società di persone, quando almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b. nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP.

Le **micro e piccole imprese**, così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base all'art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE), possono beneficiare dell'aiuto purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono escluse dall'aiuto le **medie imprese**, così come definite nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che si trovavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 in base all'art. 2, punto 14, del citato Regolamento (UE).

Il Rappresentante Legale e/o Procuratore del Soggetto Proponente devono possedere i seguenti requisiti:

- Non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale del Legale Rappresentante.
- Non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
- Non essere stato destinatario di una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita.
- Qualora la Dichiarazione fosse resa dal Procuratore, i medesimi requisiti devono essere posseduti anche dal legale Rappresentante dell'Impresa.

8. Regime ed Intensità dell'aiuto

L'aiuto sarà erogato nel rispetto delle condizioni e dei massimali sulle sovvenzioni dirette, di cui al c.d. Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche, conformemente alle Decisioni della Commissione europea C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e C (2020) 7127 final del 13 ottobre 2020.

Il c.d. Quadro Temporaneo di cui sopra prevede, ai punti 22 e 23, un massimale in funzione della tipologia di impresa di € 100.000,00 per impresa unica³ operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e di € 800.000,00 per le altre tipologie di imprese al lordo delle imposte e di ogni altro onere, ovvero saranno applicati i massimali, come definiti con la Comunicazione C(2021) 564 "Quinto emendamento al Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato alle imprese per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza COVID-19", pari rispettivamente a € 225.000,00 per imprese operanti nel settore della produzione primaria e € 1.800.000,00 per le altre tipologie di imprese.

Considerando che è in corso di valutazione la modifica legislativa del DL 34/2020 per le parti riguardanti il regime quadro e la correlata procedura di notifica della proroga del Regime quadro SA.57021 al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni della Commissione europea, il presente Avviso sarà attuato nel rispetto della prevista Decisione della Commissione europea di autorizzazione della proroga della validità del Regime quadro e delle modifiche dei massimali vigenti al momento della concessione.

9. Criteri di computo dell'aiuto

L'aiuto sarà parametrizzato sulla base della differenza tra il valore del fatturato generato dalla vendita delle specie orticole ammesse, dalla vendita di fiori e piante ornamentali per il florovivaismo e dalla vendita di vino per il comparto vitivinicolo, dell'impresa richiedente riferito alle transazioni avvenute nel periodo 01 marzo – 31 maggio 2020 e il fatturato analogo nello stesso periodo del 2019. Con il termine "fatturato" si intende la somma degli importi registrati, per la vendita delle sole referenze ammesse, su fatture e su scontrini semi parlanti (cioè quegli scontrini che riportano la denominazione della ditta cedente e la sua Partita Iva e/o Codice Fiscale, il numero del documento e la data dell'operazione, l'importo complessivo dovuto, la descrizione delle referenze ammesse a finanziamento, il loro prezzo e l'aliquota IVA applicata per ciascuna di loro).

Gli importi andranno calcolati al netto dell'IVA.

Se tale differenza sarà negativa costituirà la riduzione di fatturato che, moltiplicata per un coefficiente di compensazione, determinerà la sovvenzione erogabile.

Il coefficiente di compensazione scaturisce dal rapporto tra la disponibilità finanziaria disposta, con delibera di Giunta Regionale n. 50/36 del 08/10/2020, per il singolo comparto e l'ammontare complessivo di riduzione dei fatturati dichiarati dalle imprese che hanno presentato domande considerate ricevibili per lo stesso comparto.

L'aiuto massimo non potrà superare la riduzione di fatturato dichiarata.

Pertanto la formula per il calcolo della sovvenzione erogabile all'azienda beneficiaria sarà:

$$A_{azienda} = \Delta f_{azienda} \times \text{Coefficiente}$$

In cui:

$A_{azienda}$ = Aiuto erogabile all'azienda;

$\Delta f_{azienda}$ = Σ di fatture e scontrini semi parlanti relativa alle transazioni avvenute nel periodo 1 marzo 31 maggio 2020 - Σ di fatture e scontrini semi parlanti relativa alle transazioni avvenute nel periodo 1 marzo 31 maggio 2019 (Riduzione di fatturato di un'azienda richiedente);

ΔF_{totale} = Ammontare complessivo di riduzione dei fatturati dichiarati dalle imprese del comparto;

$D_{comparto}$ = Disponibilità finanziaria complessiva nel comparto (es. vitivinicolo fissato in € 1.200.000,00);

³ Impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Coefficiente di compensazione = $(D_{\text{comparto}} / \Delta F_{\text{totale}})$

Il coefficiente di compensazione verrà determinato al Tempo T_0 con la sommatoria della riduzione dei fatturati delle domande considerate **ricevibili**.

10. Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La **Domanda d'aiuto o Allegato A** di cui al presente Avviso, si compone di una sezione anagrafica e di una contenente le necessarie dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. La Domanda di Aiuto potrà essere presentata esclusivamente attraverso la procedura di seguito esposta che prevede l'utilizzo di una applicazione on line resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://sovvenzioni.agenziaaore.it>;

Allo scopo di massimizzare la sicurezza dei dati e prevenire eventuali violazioni si rende necessario far precedere una registrazione. La registrazione avviene attraverso una semplice procedura, esplicitata anche nella pagina iniziale del portale sopra riportato, che prevede l'inserimento di alcuni dati identificativi, un indirizzo email, una password e la scansione di un proprio documento d'identità.

Inseriti i dati e il documento richiesto, con la conferma della richiesta di registrazione, l'utente riceverà una mail con l'attestazione di presa in carico da parte dell'Agenzia Laore.

L'Agenzia ritenuti veritieri i dati nonché il documento inserito, validerà la registrazione e con un automatismo l'utente riceverà una mail di conferma di avvenuta registrazione, contenente il collegamento ad una pagina dove potrà procedere ad effettuare il primo accesso.

L'utente sarà autenticato e si troverà all'interno dell'applicazione che gli permetterà di compilare la domanda d'aiuto. Gli accessi successivi saranno eseguiti utilizzando sempre le stesse credenziali (Username e Password).

La registrazione che precede la domanda di aiuto, dovendo superare la fase di validazione che per problematiche di connessione e di verifica richiede un certo tempo, dovrà essere inoltrata almeno 24 ore prima della scadenza della presentazione della domanda.

La compilazione della domanda di aiuto, all'interno dell'apposita applicazione online, ha una struttura formata da sezioni auto consistenti ed è in grado di operare alcune semplici verifiche che aiutano l'utente a non commettere errori.

Il sistema consente la compilazione per fasi successive, nel rispetto dei campi di compilazione obbligatoria contrassegnati con un asterisco, il salvataggio allo stato di bozza e alla conclusione dell'inserimento dei dati, l'utente potrà salvare la domanda allo stato definitivo. Da quel momento non potrà essere più apportata alcuna modifica e sarà possibile scaricare la domanda in formato pdf.

Il sistema assegnerà alla domanda un codice numerico, visibile nel frontespizio e sarà possibile procedere alla firma.

All'atto delle verifiche di ricevibilità, attraverso il controllo del codice suddetto, sarà accertata la corrispondenza tra il documento caricato a sistema e l'analogo documento inviato via PEC.

La sola compilazione sull'applicazione, non sostituisce in alcun modo l'invio della domanda a mezzo PEC.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegato l'Elenco delle fatture (c.d. Elenco Fatture) e l'Elenco degli scontrini semi parlanti (c.d. Elenco scontrini). L'Elenco fatture e l'Elenco scontrini sono costituiti da distinte considerate per il calcolo del deficit. Saranno predisposti digitalmente a cura del richiedente in qualsiasi formato (pdf, xls, docx, ...) e dovranno contenere almeno i seguenti dati essenziali: numero documento, data emissione, data transazione, importo al netto dell'IVA e l'importo totale per singolo trimestre di riferimento per l'anno 2019 e 2020.

Questi tre documenti, Allegato A, Elenco Fatture e Elenco scontrini, dovranno essere sottoscritti digitalmente oppure stampati e firmati in forma autografa, allegando un documento d'identità ed inviati a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Rimane a cura degli

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo nell'invio rispetto ai termini fissati dal presente articolo.

In seguito alle modifiche apportate con il Decreto dell'Assessore all'Agricoltura e riforma agropastorale n. 938 DECA 16 del 24/03/21 riguardante la variazione sulle procedure del sistema di calcolo del fatturato nei trimestri di riferimento, le imprese che hanno già presentato domanda di aiuto calcolando la riduzione del calo di fatturato rilevabile solamente dalle fatture, possono ripresentare la domanda inserendo nel conteggio anche gli importi deducibili dagli scontrini semi parlanti.

Qualora venga inviata, via PEC, più di una domanda riferita alla stessa azienda e allo stesso comparto, l'Agenzia riterrà valida la più recente.

L'applicazione online non consentirà la generazione di nuove domande prima dell'apertura o dopo la chiusura della finestra temporale di invio della domanda d'aiuto. L'orario e la data di ricezione della PEC non costituisce, in alcun modo, titolo preferenziale per la concessione dell'aiuto.

Pertanto, la domanda risulterà validamente presentata se:

- a) redatta unicamente utilizzando l'apposita applicazione online resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://sovvenzioni.agenzialaore.it>;
- b) compilata in ogni sua parte e generata automaticamente dall'apposito applicativo in formato PDF non modificabile;
- c) sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa, con firma elettronica digitale in corso di validità, rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'Articolo 29, comma 1 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
oppure in alternativa:
sottoscritta con firma autografa purché corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità;
- d) corredata dall'Elenco fatture e dall'Elenco scontrini, compilato e reso con le modalità sopra esposte;
- e) inviata assieme all'Elenco fatture e all'Elenco scontrini tramite PEC, all'indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it, contenente una sola domanda di aiuto e con il seguente oggetto **“Sovvenzioni dirette - Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/36 del 8 ottobre 2020” comparto _____**, in cui si riporterà il comparto di riferimento al quale si riferisce l'istanza (florovivaistico, orticolo o vitivinicolo).
- f) inviata tra le ore 12.00 di giovedì 11.02.2021 e le ore 12.00 di giovedì 15.04.2021, in cui farà fede l'orario e la data di arrivo alla PEC dell'Agenzia Laore Sardegna.

11. Motivi di esclusione

Le domande di aiuto saranno considerate non ricevibili nei seguenti casi:

- se non compilate secondo le modalità indicate all'art. 10;
- non pervenute a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
- non sottoscritte a mezzo di firma elettronica digitale o a mezzo di firma autografa;
- pervenute successivamente alla data di scadenza dell'avviso;
- incompleta compilazione della domanda (allegato A) nei campi indispensabili al fine di poter processare la domanda: parte anagrafica (nome e cognome o indicazione dell'azienda) e riduzione del fatturato;
- mancanza dell'Elenco fatture e dell'Elenco scontrini per i trimestri di riferimento per il calcolo del deficit;

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

- inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) unitamente ad altre domande di aiuto, così detti invii massivi.

12. Istruttoria delle domande di aiuto

Su tutte le domande di aiuto sarà eseguito un primo controllo amministrativo di ricevibilità teso a verificare il rispetto dei seguenti requisiti: invio tramite PEC, rispetto dei termini di presentazione, presenza di firma valida, presenza Elenco fatture, dell'Elenco scontrini e compilazione tramite portale.

Al termine di questa prima fase di verifica sarà pubblicato l'elenco delle domande giudicate ricevibili e di quelle non ricevibili.

Successivamente verrà determinato il coefficiente di compensazione al Tempo T_0 , come definito all'art. 9 del presente bando, con la sommatoria della riduzione dei fatturati delle domande considerate ricevibili.

Terminata la prima fase di ricevibilità verrà avviata la fase di istruttoria che riguarderà l'esame delle dichiarazioni rese e le interrogazioni delle banche dati dei registri RNA, SIAN in merito al rispetto dei massimali e alle regole del "cumulo" sugli aiuti di Stato.

Sarà contestualmente effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande pervenute e ricevibili, in cui i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

La percentuale dei controlli a campione potrà essere incrementata in funzione dell'esito delle verifiche effettuate.

In particolare, oltre a tutte le verifiche sull'ammissibilità della domanda e sul possesso dei requisiti, sarà verificata la riduzione di fatturato tra l'anno 2019 e l'anno 2020 dichiarata dal beneficiario, con il controllo delle fatture di vendita e degli scontrini riferiti alle transazioni avvenute nel periodo 1 marzo - 31 maggio 2019 rispetto all'analogo periodo nel 2020.

Pertanto le fatture e gli scontrini devono rispondere a una chiara tracciabilità e trasparenza, ovvero contenere i dati essenziali come il codice fiscale e la partita IVA del cedente, oggetto, numero e data del documento e data della transazione (DDT), nonché la descrizione di dettaglio delle referenze vendute (specie), il relativo imponibile e l'aliquota IVA applicata.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, l'Agenzia procederà all'esclusione dell'istanza di richiesta di sovvenzione, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Qualora l'istruttoria richieda eventuali integrazioni, l'Ufficio istruttore assegnerà un termine perentorio per inviare le necessarie integrazioni, decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

L'istruttoria a seguito delle verifiche da parte del tecnico incaricato termina con la stesura del relativo verbale che, se con esito positivo, propone il finanziamento o, in caso contrario, propone la non ammissibilità al finanziamento.

La fase istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o di diniego dell'aiuto.

La concessione dell'aiuto ai soggetti beneficiari dovrà avvenire, come previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 7127 final del 13 ottobre 2020)⁴, entro il 30 giugno 2021.

⁴ Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 7127 final del 13 ottobre 2020) relativa alla Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e

13. Modalità di pagamento

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su un conto corrente avente codice IBAN come dichiarato in domanda e potrà essere assoggettato alle ritenute di legge ove previsto.

L'aiuto è concesso in forma di sovvenzione diretta ed erogato alle condizioni di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ovvero con la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91 I/01) e ss.mm.ii. adottata con DL 19 maggio 2020, n. 34 convertito con L. 77 del 17 luglio 2020.

14. Ricorsi

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- a. ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- b. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), entro 60 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- c. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

15. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

16. Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it e nella Sezione Bandi del sito www.regione.sardegna.it.

17. Richieste di informazioni e chiarimenti sul bando

Le richieste di informazioni e chiarimenti sul bando in base al settore interessato possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

1. settore florovivaistico Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Dott. Michele Sitzia sovvenzioni@agenziaaore.it, entro le ore 12:00 del 15 aprile 2021;
2. settore orticolo, con particolare riferimento alle produzioni del carciofo, asparago e delle verdure a foglia: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Dott. Michele Sitzia sovvenzioni@agenziaaore.it, entro le ore 12:00 del 15 aprile 2021;
3. settore vitivinicolo limitatamente alle cantine: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Dott. Marcello Perra sovvenzioni@agenziaaore.it, entro le ore 12:00 del 15 aprile 2021.

18. Informativa per il Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informare che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 - Cagliari C.F. 03122560927 email: laoresardegna@agenziaaore.it , protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Responsabile della protezione dei dati (RDP) (art. 37 Regolamento (UE) 2016/679)

Il contatto e-mail del responsabile della protezione dei dati (RDP) è il seguente PEC: rpd@pec.regione.sardegna.it , email: rpd@regione.sardegna.it , tel. 070 606 5735.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29 Regolamento (UE) 2016/679)

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali nella persona del Dott. Tonino Selis, può essere contattato presso la sede del Titolare del trattamento all'indirizzo sopra indicato. Il contatto del Delegato al trattamento cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna è: toninoselis@agenziaaore.it .

Finalità del trattamento

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia Laore Sardegna, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla sua azienda, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazione contributi, premi;
- accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- adempimenti di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

Segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna. Tali dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS ecc..., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea e alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Resta comunque fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

Allegato alla Determinazione N. XX/2021 del xx.xx.2021

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto essi sono indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni.

Fra le informazioni personali trattate sono compresi anche dati cosiddetti "sensibili" e "giudiziari" di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o PEC del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti i propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 21 del Regolamento (UE) 2016/679, il diritto di:

- a. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d. ottenere la limitazione del trattamento;
- e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h. chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j. proporre reclamo a un'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.

L'interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Delegato dal Titolare del trattamento nella persona del Dott. Tonino Selis quale Direttore del Servizio sviluppo delle filiere vegetali ai contatti sopra riportati.